



Bruxelles, 16 novembre 2018
(OR. en)

14253/18

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 703
ANTIDISCRIM 28
MI 833
JAI 1129
FREMP 195**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	12677/18
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, talune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Talune delegazioni continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione.

Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto una riserva generale sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame sul testo.

CZ, DK, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Ulrike Lunacek (AT/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA AUSTRIACA

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta³ sulla base di suggerimenti redazionali della presidenza⁴ incentrati su diverse questioni, tra cui la discriminazione multipla, le disposizioni in materia di disabilità, la discriminazione sulla base di presunzioni e le disposizioni penali. Le delegazioni sono state inoltre invitate a indicare eventuali note a piè di pagina da eliminare dal testo consolidato commentato.

a) Discriminazione multipla (articolo 2, paragrafi 2 e 3 bis, e considerando 12 bis ter)

Il progetto di direttiva contiene disposizioni sulla discriminazione multipla, che può verificarsi anche quando la situazione non darebbe luogo a discriminazione se i motivi fossero presi separatamente. Tuttavia, la presidenza ha suggerito di eliminare da dette disposizioni i motivi di discriminazione contemplati in altre direttive (legati al sesso, alla razza o all'origine etnica⁵), in modo tale che nella presente direttiva la discriminazione multipla sia contemplata esclusivamente per i motivi indicati nel campo di applicazione. Talune delegazioni hanno espresso rammarico per questa restrizione del concetto di discriminazione multipla, mentre altre hanno ribadito le loro perplessità in merito all'inclusione della nozione di discriminazione multipla nel testo. Ciononostante, il Gruppo si è detto ampiamente d'accordo con l'inclusione della discriminazione multipla in base ai suggerimenti della presidenza.

b) Disposizioni in materia di disabilità

La presidenza ha affinato le disposizioni in materia di disabilità; le modifiche suggerite sono state ampiamente sostenute dal Gruppo, anche se alcuni aspetti devono essere ulteriormente esaminati.

i) Disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità (articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e considerando 15 bis)

³ Le riunioni hanno avuto luogo il 25 luglio e il 1 ottobre.

⁴ Docc. 10530/18 e 12077/18.

⁵ Questi motivi sono riconosciuti nella direttiva 2004/113/CE e nella direttiva 2000/43/CE.

La presidenza ha cercato di chiarire la portata della deroga che consente disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità facendo una distinzione tra *disabilità e condizioni di salute*.

Talune delegazioni non hanno potuto accettare la formulazione suggerita e hanno preferito quella utilizzata nella versione precedente del testo, in quanto i termini "disabilità" e "condizioni di salute" dovrebbero essere considerati criteri separati, e non combinati tra loro.

ii) Accomodamenti ragionevoli (articolo 4 bis e considerando 20 bis ter)

La presidenza ha cercato di chiarire la nozione di "accomodamenti ragionevoli" nel quadro della UNCRPD.

Secondo una delegazione, includere il concetto di "accomodamenti ragionevoli" nel testo porterebbe all'incertezza del diritto, in quanto tale concetto non è definito. Detta delegazione preferirebbe eliminare del tutto il termine in questione.

iii) Accessibilità e accomodamenti ragionevoli (articolo 4 ter e considerando 19 ter)

La presidenza ha cercato di chiarire il testo aggiungendo nuovi esempi che illustrano i criteri per valutare il concetto di *onere sproporzionato*. Diverse delegazioni hanno ritenuto necessari ulteriori chiarimenti e lavori sul testo. Talune delegazioni hanno invece espresso perplessità circa l'inclusione di un elenco di esempi aperto ed esaustivo, mentre altre hanno ritenuto che sarebbe più opportuno spostare gli esempi forniti nei considerando. Altre ancora hanno inoltre suggerito di allineare la formulazione alle rispettive disposizioni contenute nell'atto europeo sull'accessibilità.⁶

iv) Considerando

La presidenza ha altresì suggerito di rivedere una serie di considerando, specialmente in previsione di adeguare il testo alla UNCRPD.

⁶ Fascicolo interistituzionale 2015/0278 (COD).

c) **Discriminazione sulla base di presunzioni (considerando 12)**

La presidenza ha aggiunto un considerando che spiega che la discriminazione sulla base di presunzioni "sussiste quando una persona viene trattata in modo meno favorevole o subisce molestie a causa della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale presunti", indipendentemente dal fatto che tale presunzione sulla persona sia esatta o meno. Secondo una delegazione, la questione dovrebbe essere lasciata ai tribunali e non essere inclusa nella direttiva.

d) **Disposizioni penali (articolo 14 e considerando 29)**

La presidenza ha sostituito il termine "sanzioni" (*sanctions*) con il termine "disposizioni penali" (*penalties*), in linea con le prassi redazionali consolidate.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 11105/18⁷ e 12677/18.

III. CONCLUSIONE

Durante la presidenza austriaca sono stati compiuti progressi tangibili in merito alle questioni discusse. Nonostante l'ampio sostegno a favore degli obiettivi della direttiva proposta, saranno necessari lavori tecnici e ulteriori discussioni politiche di ampio respiro prima di poter raggiungere la richiesta unanimità in sede di Consiglio.

⁷ Cfr. anche docc. 12955/18 e 12956/18 (che saranno distribuiti a tempo debito).